

 	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE e P. BORSELLINO" SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO Sede centrale Via Isonzo, n. 1 - 73010 SOLETO (LE) tel. 0836/667425 - C.F. 80012400752 - Codice Univoco UF0MPM email: leic85500p@istruzione.it - PEC: leic85500p@pec.istruzione.it Sito Web: https://www.comprensivosoleto.edu.it/</p>	 
Ist. Compr. "G. Falcone e P. Borsellino" SOLETO (LE) Prot. 0006098 del 09/11/2021 (Uscita)		

REGOLAMENTO D'ISTITUTO - Appendice

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- VISTI gli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana;
- VISTA la direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- VISTA la direttiva MIUR n. 1455 del 10 novembre 2006;
- VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007;
- VISTA la nota MIUR n. 2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- VISTO l’aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- VISTE le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del Ministero dell’Istruzione 13 gennaio 2021;

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice civile;

l'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino"

ACQUISITA la Delibera del Collegio Docenti del 25 ottobre 2021;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 08 novembre 2021.

emana il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

Ai fini del presente regolamento:

Si definisce bullismo il "[...] reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica" (Farrington, 1993 - tratto dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo prevenzione, MIUR 2015)

Si definisce cyberbullismo "[...] qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo [...]" (art. 1 comma 2 Legge 71/2017)

Art. 2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento accogliente, protetto, sicuro, sereno e inclusivo.

Art. 3

Qualsiasi azione e/o atto di bullismo o cyberbullismo, nonché qualsiasi forma di violenza è ritenuta inaccettabile e viene sanzionata.

Art. 4

All'interno dell'Istituto e nel corso delle attività didattiche curricolari ed extra-curricolari vige il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet, e di ogni altro strumento elettronico ad essi assimilabili, fatta salva esplicita autorizzazione concessa dal Docente.

Art. 5

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Articolo 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato dal DPR 235/2007)

Art. 6

In violazione di quanto disposto dal presente Regolamento e dal Regolamento d'Istituto (art. 41 e 42, Allegato n.1 Regolamento di disciplina attuativo dello statuto degli studenti e delle studentesse -d.p.r. 24.06.1998 n. 249 - dpr 21/11/07 n. 235) sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone o tablet, e di ogni altro strumento elettronico ad essi assimilabili	Ammonizione scritta. Se reiterato ammonizione scritta e sospensione da uno a tre giorni.	Docente Docente/Consiglio di Classe
Ripresa audio/video non autorizzata nel corso dell'attività didattica e/o nell'Istituto	Sospensione da uno a cinque giorni.	Consiglio di Classe
Pubblicazione su social network e/o su qualsiasi piattaforma digitale di audio/video non autorizzati dall'interessato	Sospensione da uno a cinque giorni.	Consiglio di Classe
Atti di cyberbullismo	1. Sospensione da cinque a dieci giorni. 2. Sospensione per più di 15 giorni	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto

	<p>Nei casi rilevanti penalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli Organi Competenti (Carabinieri, Polizia Postale – Procura per il Tribunale dei Minorenni - se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto) 	<p>Dirigente Scolastico/ Docente / Chiunque abbia notizia del reato nell'esercizio della propria pubblica funzione</p>
Atti di bullismo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione da cinque a dieci giorni. 2. Sospensione per più di 15 giorni <p>Nei casi rilevanti penalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli Organi Competenti (Carabinieri, Polizia Postale – Procura per il Tribunale dei Minorenni - se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto) 	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico / Docente / Chiunque abbia notizia del reato nell'esercizio della propria pubblica funzione</p>

Art. 7

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (Articolo 4 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato dal DPR 235/2007)

Art. 8

Qualora si ravvisino atti di bullismo e/o di cyberbullismo si attua il seguente protocollo di azione:

1- Segnalazione dell'episodio da parte dell'alunno vittima, da parte di eventuali testimoni (per le vie brevi e/o in forma scritta ad un Docente / Dirigente Scolastico), ovvero da parte dei Docenti e/o Personale ATA (tempestiva comunicazione per le vie brevi al Dirigente Scolastico e conseguente comunicazione scritta);

2- Analisi e valutazione dei fatti a cura dei Docenti della classe, referente bullismo/cyberbullismo, Dirigente Scolastico;

3- Intervento e gestione del caso:

- supporto e protezione della vittima di atti di bullismo e/o cyberbullismo;
- convocazione dei genitori/tutore legale della vittima di atti di bullismo e/o cyberbullismo per informarla dell'accaduto e fornire supporto;
- convocazione dei genitori/tutore legale di colui che ha compiuto atti di bullismo e/o cyberbullismo per informarla dell'accaduto;
- convocazione Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori/tutori legali per esaminare, valutare i fatti e conseguentemente adottare idoneo provvedimento disciplinare nonché definire strategie/intervento educativo da attuare;
- comunicazione provvedimento disciplinare adottato;
- eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria o a Organi di Polizia in caso di reato.

4- Monitoraggio: valutazione efficacia azioni/misure intraprese a cura del corpo Docente della classe, del Referente del bullismo/cyberbullismo, del Dirigente Scolastico.

Art. 9

Avverso le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 10

Il presente Regolamento di disciplina per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è parte integrante del Regolamento di Istituto.